

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-865-A	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	175

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 maggio 2017.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter-865-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 maggio 2017. — L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 16.

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Marco DA VILLA (M5S), esaminata la proposta di parere elaborata dal relatore, esprime perplessità in particolare sull'osservazione di cui al punto 2 della lettera *a*) che prevede l'equiparazione delle locazioni brevi alle strutture ricettive ai fini di adempimenti quali l'applicazione della tassa di soggiorno, l'applicazione dell'imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti, la comunicazione degli alloggiati e le rilevazioni statistiche, il canone speciale radiotelevisivo ed i compensi per diritti d'autore e connessi. Al riguardo, chiede come si possa dare concreta attuazione a tali adempimenti da parte di soggetti che svolgono attività di ospitalità a fini non imprenditoriali. Nel comprendere le finalità dell'osservazione proposta dal relatore, che richiama problematiche già affrontate dalla Commissione nell'esame delle proposte di legge C. 3258 e abbinata sull'*home restaurant*, ritiene tuttavia che non si debba penalizzare il settore emergente della cosiddetta *new economy*, salvaguardando nel contempo chi svolge attività di ricettività o di ristorazione a livello imprenditoriale, prevedendo una semplificazione degli adempimenti. Ribadisce infine una forte perplessità su questo punto del parere proposto dal relatore che comunque ringrazia per il lavoro svolto.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare il prezioso lavoro di approfondimento svolto dal relatore che nella proposta di parere ha posto le questioni di grande rilevanza e interesse della Commissione, evidenzia come la specifica questione sollevata dal collega Da Villa richiami importanti tematiche relative all'economia della condivisione più volte affrontate soprattutto con riferimento al testo sull'*home restaurant* attualmente all'esame del Senato e alle proposte di legge C. 3564 in materia di *sharing economy*.

Con riferimento al tema delle locazioni brevi e alle disposizioni recate dall'articolo

4 del provvedimento in esame, ritiene che il relatore abbia correttamente sottolineato alcuni profili di attività non imprenditoriali in materia di ospitalità. Al riguardo, ritiene che il Governo abbia finora perseguito le finalità di riduzione della tassazione e di semplificazione degli adempimenti burocratici a carico degli operatori del settore. Ciò nondimeno condivide le riflessioni svolte dal collega Da Villa e invita il relatore ad una riformulazione del richiamato numero 2 della lettera *a*), auspicando un intervento normativo più organico sulle attività dell'economia della condivisione.

Veronica TENTORI (PD), sottolineato il carattere settoriale dell'intervento sulle locazioni recato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, riterrebbe opportuno concludere rapidamente l'esame della proposta di legge C. 3564 di cui è prima firmataria in materia di *sharing economy*, che rappresenta un intervento organico su attività economiche introdotte dall'utilizzo delle piattaforme digitali che ancora sfuggono ad ogni regolamentazione e imposizione fiscale. Con riferimento all'osservazione di cui al numero 2 della lettera *a*) della proposta di parere, ritiene opportuna un'ulteriore riflessione che, a suo giudizio, deve estendersi anche alle strutture ricettive in senso ampio.

Più in generale riguardo ritenuta di acconto prevista all'articolo 4, comma 5, del provvedimento in per esame, ritiene si debba prestare particolare attenzione ai soggetti rientranti nella cosiddetta *no tax area* per evitare di colpire soggetti che praticano attività di ospitalità per integrare redditi bassi.

Adriana GALGANO (CI) condivide l'esigenza di trattare in maniera omogenea e organica le questioni attinenti le attività della cosiddetta economia della condivisione. Al fine di semplificare e rendere agevole l'esercizio delle attività imprenditoriali a qualsiasi titolo, riterrebbe opportuno espungere dalla proposta di parere la lettera *a*) o, in subordine, il numero 2) della medesima. Sottolinea che con il mec-

canismo dello *split payment* si procurano ulteriori complicazioni alle aziende e che sarebbe stato opportuno prevedere un'osservazione incisiva al riguardo nella proposta di parere. Esprime infine forti perplessità sul previsto progetto di integrazione tra Anas e Ferrovie dello Stato.

Tiziano ARLOTTI (PD) sottolinea che piattaforme quali Airbnb hanno portato più di 6 milioni di turisti in Italia e hanno incrementato l'affluenza in città quali Milano, Torino e Bologna grazie ad un'offerta che fa perno sulla tassa di soggiorno che deve essere equamente applicata a tutte le strutture ricettive.

Vanessa CAMANI (PD) sottolinea come l'articolo 4 del provvedimento in materia di riconoscimento della cedolare secca per le locazioni brevi rechi di fatto le norme di maggior interesse per la Commissione Attività produttive e che il tema dell'imposizione fiscale di determinate attività è stato già oggetto di ampio dibattito nell'esame dei provvedimenti *sull'home restaurant* e sulla *sharing economy*. Sottolinea la necessità di riuscire a trovare il giusto punto di equilibrio tra il carattere innovativo di questa nuova forma di economia e la necessità di tutelare i soggetti coinvolti all'interno di una legge organica. Osserva che l'articolo 4 prevede invece un intervento settoriale nell'ambito ricettizio con la finalità di ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.

Concorda con le considerazioni svolte dal collega Arlotti circa la rilevanza del tema dell'applicazione della tassa di soggiorno e, ringraziando il relatore per il prezioso lavoro svolto, auspica che la proposta di parere possa essere integrata con le osservazioni emerse nel dibattito fin qui svoltosi e riformulata nel senso indicato dal collega Benamati.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea preliminarmente che l'articolo 4 disciplina le locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non inferiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione

dei servizi di fornitura della biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Rileva che la Direttrice dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, lo scorso 4 maggio ha sottolineato che la presenza di questi elementi di servizio, quali la fornitura di biancheria e le pulizie, ha finora integrato per consolidato orientamento giurisprudenziale la definizione di un'attività di tipo alberghiero. Osserva che la Direttrice Orlandi ha altresì sottolineato l'importanza dell'inclusione di queste attività ai fini dell'emersione di base imponibile che finora, ove connotata dalla compresenza di elementi di servizio, veniva considerata come attività di tipo alberghiero. Su questo elemento strutturale della norma ha ritenuto di proporre alla Commissione la proposta di parere recante l'osservazione di cui alla lettera a), numero 2), al fine di invitare la Commissione Bilancio ad una riflessione sui profili di questa normativa tenendo conto non soltanto del sistema positivo della ritenuta d'acconto, ma degli altri elementi di natura tributaria e amministrativa che hanno finora connotato la prestazione di servizi alberghieri. Insiste sul fatto che, finora ove erano presenti servizi di fornitura di biancheria e di pulizia connessi a locazioni brevi erano considerati di natura alberghiera, mentre l'articolo 4 del decreto-legge in esame riconosce la possibilità di esercitare questa attività come non alberghiera con un'innovazione forte anche sul piano giurisprudenziale. Sottolinea che la norma implica altri importanti elementi quali la necessità di definire le caratteristiche imprenditoriali o meno dell'attività, di rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione con particolare attenzione nei confronti di soggetti non residenti in Italia, come evidenziato nell'audizione della Corte dei conti.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti circa l'opportunità di prevedere nella proposta di parere alcuni espliciti riferimenti all'applicazione della tassa di soggiorno anche alle locazioni brevi e di razionalizzare gli adempimenti amministrativi in materia di ricettività.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, richiama le argomentazioni esposte nel suo precedente intervento, ritiene tuttavia di accedere alle richieste dei colleghi intervenuti al fine di assoggettare le attività di servizio svolte all'interno di immobili con contratti di locazione brevi all'imposta di soggiorno. Condivide altresì l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione generale degli adempimenti amministrativi in

materia di ricettività. Ricorda che anche la Corte dei conti ha suggerito in audizione una ricognizione sugli adempimenti amministrativi e la possibilità di attrarre nel nuovo regime anche la gestione dell'imposta di soggiorno.

Propone pertanto di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *a*), numero 2), nei seguenti termini: « prevedere l'applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni brevi e di procedere ad una razionalizzazione del sistema degli adempimenti amministrativi in materia di ricettività » (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444 Governo);

preliminarmente rammentato che con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico – tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;

rammentato ancora che, a fronte di una *gap* IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale *gap*, anche per il concorso dell'introduzione

dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;

richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la « ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF) »;

evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311- in merito alla « semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore *compliance* fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati », nonché all'« efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello *split payment* »;

richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello *split payment* con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;

sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca» con aliquota al 21 per cento per i contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali *on line*, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero; evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i connessi adempimenti amministrativi, la connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la «particolare cura» che «dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;

evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iperammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;

evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – «a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate»;

richiamata infine – con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 – l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017 e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi», valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;

2) prevedere l'equiparazione delle locazioni brevi in argomento alle strutture ricettive ai fini di adempimenti quali l'ap-

plicazione della tassa di soggiorno, l'applicazione dell'imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti, la comunicazione degli alloggiati e le rilevazioni statistiche, il canone speciale radiotelevisivo ed i compensi per diritti d'autore e connessi;

3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;

4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di « Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno », valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con « super » ed « iper-ammortamento »;

c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti « Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi » e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi – ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 – non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;

d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito

d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell'iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;

e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia », valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima; valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti « limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie »;

f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di « Attrazione degli investimenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.

ALLEGATO 2

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444);

preliminarmente rammentato che con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico – tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;

rammentato ancora che, a fronte di un *gap* IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale *gap*, anche per il concorso dell'introduzione

dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;

richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la « ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF) »;

evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – in merito alla « semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore *compliance* fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati », nonché all'« efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello *split payment* »;

richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello *split payment* con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;

sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca» con aliquota al 21 per cento per i contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali *on line*, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero; evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i connessi adempimenti amministrativi, la connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la «particolare cura» che «dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;

evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iperammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;

evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – «a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate»;

richiamata infine – con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 – l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017 e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi», valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;

2) prevedere l'applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni brevi e di

procedere ad una razionalizzazione del sistema degli adempimenti amministrativi in materia di ricettività;

3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;

4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di « Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno », valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con « super » ed « iper-ammortamento »;

c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti « Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi » e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi – ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 – non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;

d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumen-

tali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell'iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;

e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia », valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima; valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti « limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie »;

f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di « Attrazione degli investimenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.